

Corte d'appello di Brescia, Sezione Seconda Penale (Collegio – Presidente Mazza – Milesi (rel.) – Ardenghi), sent. n. 2176 del 27.06.2017 – dibattimento

Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000) – Possesso in copia di dette scritture da parte della G.d.F. per altre ragioni – Esclusione del dolo specifico necessario per la configurabilità del reato

Deve essere escluso il dolo specifico richiesto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 in capo al liquidatore di una società che non abbia consegnato le scritture contabili agli organi accertatori qualora detti organi accertatori, nel corso di altra e precedente verifica (da cui ha preso avvio anche altro procedimento penale), abbiano avuto modo di fotocopiare tutta la documentazione, anche se al suo interno difettavano le fatture, i documenti di trasporto, la corrispondenza commerciale e la documentazione contrattuale, poiché la mancanza di tale documentazione era stata considerata quale prova della fittizietà di tutta una serie di operazioni, danti origine ad altro processo penale in cui é stata contestata l'esecuzione di operazioni inesistenti.